Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 1° aprile — Numero 77

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - LEGGE *20 marzo 1921, n. 296, che apporta modificazioni a quella 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.*

LEGGE *20 marzo 1921, n. 297, che reca modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.*

LEGGE *20 marzo 1921, n. 303, che modifica la competenza per valore attribuita ai Collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.*

REGIO DECRETO *27 febbraio 1921, n. 291, concernente la istituzione di speciali biglietti bollati di Stato per la riscossione dei diritti addizionali per gli spettacoli nei teatri lirici di importanza nazionale.*

Legge 20 marzo 1921, n. 296, *che apporta modificazioni a quella 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al n. 2 dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, è sostituita la seguente disposizione:

« 2°) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi 20 lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese ».

Art. 2.

All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre articoli seguenti:

Art. 9. — « La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi di infortunio aventi per conseguenza inabilità permanente al lavoro o la morte, è la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità è uguale a sei salari annui e non mai minore di L. 6000;

2° nel caso di inabilità permanente parziale, è uguale a sei volte la parte di cui è stato e può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 1000;

3° nel caso di morte, l'indennità è uguale a cinque salari annui e non mai minore di L. 5000.

« Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti ».

Art. 9-*bis*. — « Nel caso di inabilità temporanea assoluta che impedisca all'operaio di attendere al lavoro, la indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del salario che aveva l'operaio nel momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità ».

« Ove sia richiesto da particolari condizioni della impresa o della lavorazione, o di categorie di imprese o di lavorazioni, come per le industrie non continuative, saltuarie, stagionali, o nelle quali il lavoro sia dato a cottimo, potranno essere stabilite, con le norme che saranno fissate dal regolamento, tabelle di salari medi o convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennità.

Art. 9-*ter*. — « In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione, è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico ».

Art. 3.

Al secondo ed al terzo comma dell'art. 12 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 9. si intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, e purchè non risulti mai inferiore a trecento volte il salario o mercede giornaliera, fino al limite massimo di L. 6000.

« Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 6000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

« Nei casi previsti dal capoverso dell'art. 9 *bis* dell'art. 2 per il calcolo del salario annuo si prenderanno per base i salari medi o convenzionali in detto articolo indicati ».

Art. 4.

Al secondo alinea del n. 3 dell'art. 19 della legge è sostituita la seguente disposizione:

« I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versati in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L 1.000.000 ».

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 21 della legge, modificato con l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, è sostituito il seguente:

« Coloro però che appartengono allo stato maggiore della nave e percepiscono una retribuzione annua superiore alle L. 6000, non fruiscono delle disposizioni della presente legge ».

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovrà presentare per l'approvazione al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale le nuove tariffe rese necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Nello stesso termine la Cassa nazionale e le Società o Compagnie private autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni dovranno presentare per l'approvazione al Ministero predetto le modificazioni alle condizioni generali di polizza, ed i Sindacati e le Casse private le modificazioni ai loro statuti, rese eventualmente necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa nazionale e le Società o Compagnie private, qualora modifichino le condizioni di contratto ed i premi di assicurazione, devono notificare ai loro contraenti le nuove condizioni di contratto o il nuovo premio, mediante lettera raccomandata e della quale abbiano ritirata ricevuta, e nei trenta giorni successivi a quello della notificazione predetta i contraenti hanno facoltà di chiedere nonostante qualunque patto in contrario, la risoluzione dei contratti in corso, con effetto dal trentesimo giorno dalla data della richiesta.

Similmente entro i termini e nei modi previsti dal precedente comma i soci dei Sindacati di assicurazione mutua, nonostante ogni contraria disposizione degli statuti, hanno facoltà di chiedere il recesso da socio.

Tuttavia per gli infortuni che si verificheranno a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge, le indennità saranno liquidate nella misura prevista dalla presente legge, salvo il diritto all'Istituto assicuratore di richiedere un aumento provvisorio del premio o contributo di assicurazione. In caso di contestazione sulla misura di questo aumento, deciderà il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, senza peraltro che il ricorso prodotto a tale fine abbia effetto sospensivo nei riguardi del pagamento della somma in contestazione.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i Sindacati di assicurazione mutua dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in conformità del precedente art. 4, e in caso d'inosservanza saranno dichiarati sciolti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Casse private entro tre mesi dall'approvazione delle nuove tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in base a dette tariffe, in conformità del disposto dell'art. 19, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51; in caso d'inosservanza sarà provveduto alla revoca del decreto di riconoscimento.

Così pure sarà revocata l'autorizzazione alle Società o Compagnie private di assicurazione, le quali non provvedano a reintegrare la cauzione in dipendenza degli eventuali aumenti di premio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 8.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n 51, del decreto legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e della presente legge e di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti ed eventualmente quelle altre di carattere transitorio che si reputassero necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 20 marzo 1921, n. 297, *che reca modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Alla lettera *c*) dell'articolo 1 è sostituita la seguente disposizione:

« *c*) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a lire 20, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi ».

II. — Nel secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge sono sostituite alle parole: « quindici per cento » le parole: « dieci per cento ».

III. — Nel secondo comma dell'art. 7 alle parole: « contenute entro il limite massimo di L. 1,75 » sono sostituite le parole: « contenute entro il limite massimo di L. 4 ».

IV. — Alla tabella delle indennità per infortuni sul lavoro allegata al decreto legge è sostituita la seguente:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro

	Sesso	
	uomini	donne
Infortuni mortali:		
dai 9 ai 12 anni compiuti	1,500	1,500
dai 12 ai 15 » »	3,000	2,250
dai 15 ai 23 » »	6,000	3,000
dai 23 ai 55 » »	7,500	3,750
dai 55 ai 75 » »	4,500	2,250
Infortuni che producono inabilità permanente assoluta:		
dai 9 ai 12 anni compiuti	3,000	3,000
dai 12 ai 15 » »	5,400	3,600
dai 15 ai 23 » »	7,500	4,500
dai 23 ai 55 » »	9,750	6,000
dai 55 ai 75 » »	6,000	3,000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 10 per cento l'attitudine al lavoro:	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.	

	Indennità giornaliera	
	uomini	donne
Infortuni che producono inabilità temporanea:		
dai 12 ai 15 anni compiuti:	1 50	1 50
dai 15 ai 65 » »	4 —	3 —
dai 65 ai 75 » »	2 25	1 50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, sino alla concorrenza del 50 per cento: nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna, va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione della indennità fra gli aventi diritto a norma dell'art. 11 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

Art. 2.

Le tariffe dei contributi di assicurazione per gli in-

fortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1922 saranno stabilite dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'agricoltura.

Il maggiore contributo dovuto per l'anno 1921 in dipendenza dell'aumento delle indennità secondo la presente legge sarà corrisposto insieme con i contributi dell'anno 1922; a tal fine il fabbisogno da determinarsi per l'anno 1922 sarà aumentato di una quota della differenza tra il detto fabbisogno e quello già stabilito per l'anno 1921.

Art. 3.

Le indennità stabilite dalla tabella di cui al n. IV del precedente art. 1° dovranno essere corrisposte per gli infortuni che avvengano a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 20 marzo 1921, n. 303, *che modifica la competenza per valore attribuita ai Collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 9 della legge 15 giugno 1893, n. 295, è modificato come segue:

Art. 9. — La giurìa è competente a decidere le controversie di valore non eccedente lire mille e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

LABRIOLA — FERA.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 27 febbraio 1921, n. 291, *concernente la istituzione di speciali biglietti bollati di Stato per la riscossione dei diritti addizionali per gli spettacoli nei teatri lirici di importanza nazionale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del Nostro decreto 4 maggio 1920, n. 567, che ha stabilito, a favore dei teatri lirici di importanza nazionale, un diritto addizionale, in aggiunta ai diritti erariali, sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, venduti nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300,000 abitanti;

Attesochè per l'attuazione del detto art. 18 è necessario istituire degli speciali biglietti bollati di Stato che si differenzino da quelli esistenti per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione dei diritti addizionali di cui all'art. 18 del suindicato decreto 4 maggio 1920, n. 567, sono istituiti speciali biglietti bollati di Stato da centesimi 10, 20, 40, 60, 80, L. 1,20, 2,40, 3,60, 5.

Tali biglietti, in tutto simili, quanto alla dimensione, ai colori, alla filigrana ed alle altre caratteristiche, agli ordinari biglietti bollati di Stato dei corrispondenti tagli ora in uso per l'applicazione del diritto erariale sui prezzi d'ingresso e di locazione dei posti nei cinematografi e negli altri luoghi chiusi ove si dànno spettacoli e trattenimenti pubblici, sono muniti di una sottostampa, ossia di un fondo reticolato esteso su tutta la superficie dei biglietti e stampato con colore uguale a quello proprio della stampa di ciascun taglio.

Art. 2.

La vendita dei biglietti bollati di Stato, a fondo reticolato, di cui al precedente articolo, sarà effettuata soltanto dagli Uffici del registro e bollo delle Provincie che verranno designate a norma dell'art. 18 del citato R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.